



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE, FATTO A ROMA L'11 APRILE 2019

Art. 8 (Accordo)

Consenso e relativa verifica

1. Lo Stato di condanna assicura che la persona tenuta a dare, conformemente all'articolo 3, punto 1, lettera d), il suo consenso al trasferimento lo faccia volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze legali che ne derivano, previo consulto con un legale indipendente. La procedura per esprimere detto consenso e' disciplinata dalla legge dello Stato di condanna. 2. Prima di dare il suo consenso, la persona tenuta ad esprimere il proprio consenso al trasferimento deve essere informata in merito alle condizioni carcerarie che si applicano al caso di specie nello Stato di esecuzione, nonche' sui servizi disponibili e sui programmi in materia di liberazione. 3. Lo Stato di condanna offre allo Stato di esecuzione l'opportunita' di verificare attraverso un rappresentante consolare o altro funzionario designato in accordo con lo Stato di esecuzione, che il consenso sia prestato conformemente alle condizioni stabilite nel presente articolo.

Versione in vigore dal 19 maggio 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

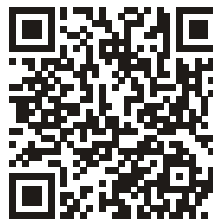
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019
Estremi	Legge 29 aprile 2021, n. 66
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-66-2021/accordo-art-8>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it